



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI

N. 624 DEL 29/07/2026

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. 330 - RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 31/10/2025, con il quale è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse al suddetto servizio di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., fino al 31 dicembre 2027;

VISTE

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2025, esecutiva ai sensi di legge con la quale il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stato presentato al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

PRESO ATTO che il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 ed anche la sopradetta nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 comprendono:

- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2026/2028 con rinvio al PIAO 2026-2028;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2026/2028;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026;
- il programma triennale degli acquisti 2026/2028;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi documenti allegati;

PREMESSO che il suddetto progetto di bilancio di previsione 2026/2028 con i relativi allegati è stato presentato all'Organo consiliare per consentirne l'approvazione entro i termini di legge e regolamentari mediante deposito presso la segreteria comunale con le modalità previste dall'art. 11, comma 2, del vigente regolamento di contabilità ed è stato anche presentato in Consiglio Comunale nella seduta dell'11 dicembre scorso nelle comunicazioni del Sindaco, argomento n. 2 posto all'ordine del giorno;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2026/2028 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 e successiva variazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/06/2026, esecutive, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2026/2028

VISTO l'articolo 24 comma 6 lettera c) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale recita *“6. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni”*;

VISTO, altresì, il successivo comma 7 il quale prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia previsto dal precedente comma 6, viene conseguito unitamente ad un'anzianità contributiva minima di 20 anni;

VISTO che l'art. 24 comma 12 del citato D.L. n. 201/2011 dispone: *“A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni”*;

PRESO ATTO che:

- con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/12/2011 è stabilito che *“A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi...”*
- con successivo Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014 è stabilito che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi...”*;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- con successivo Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 dicembre 2017 è stabilito che: "A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi...";
- con successivo Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021 è stabilito che: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati...";
- con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Direttore Generale delle politiche previdenziali e assicurative, del 18/07/2023 è stabilito che: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati";
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2025 ha innalzato, a partire dal 1° gennaio 2027 di ulteriori 3 mesi i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- il comma 185 art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha stabilito che l'incremento adottato con il citato Decreto è limitato, per il solo anno 2027, a 1 mese;

PRESO ATTO che:

- per il periodo dal 01.01.2027 al 31.12.2027 il requisito per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia è pertanto di 67 anni e 1 mese di età anagrafica, sia per gli uomini che per le donne, congiuntamente ad una anzianità contributiva minima pari a 20 anni;
- per il periodo dal 01.01.2028 al 31.12.2028 il requisito per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia è di 67 anni e 3 mese di età anagrafica, sia per gli uomini che per le donne, congiuntamente ad una anzianità contributiva minima pari a 20 anni;

RILEVATO che:

- la legge di Bilancio n. 207/2024 ha disposto, con l'art. 1, comma 162, lettere a) e b), la modifica dell'art. 24, comma 4 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevedendo che *"Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo"*;
- sulla base della suddetta modifica dal 1.1.2025 il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio (precedentemente previsto a 65 anni) è stato innalzato all'età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia, attualmente prevista a 67 anni e 1 mese;
- non essendo più richiesti i requisiti contributivi per la pensione anticipata, ma spostando l'età limite ordinamentale allo stesso requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, il collocamento a riposo d'ufficio avviene al raggiungimento di 67 anni e 1 mese di età e almeno 20 anni di contributi;

CONSIDERATO che il comma 5, art. 24, legge 214/2011 ha disposto per la pensione di vecchiaia la soppressione del regime di decorrenza del trattamento di pensione (c.d. finestre mobili) previsto dall'ordinamento previgente, pertanto, la decorrenza del trattamento pensionistico è immediata rispetto alla maturazione dei requisiti per il diritto a pensione;

RICHIAMATO l'art. 27 ter del CCNL 06/07/1995 riguardo alle cause di cessazione del rapporto di lavoro nel quale è stabilito che:

"1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo:

a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;

b) per dimissioni del dipendente;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

c) per decesso del dipendente”;

VISTO il successivo art. 27 quater del CCNL 06/07/1995 “Obblighi delle parti” che al comma 1 stabilisce che:
“1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista...”;

APPURATO che la dipendente XXX, avente matricola n. 330, nata il 04/01/1960, alla data del 31 dicembre 2011 non aveva maturato alcun diritto a pensione e pertanto, come disposto dall'articolo 24, comma 5, del D.L. 201/2011, trova applicazione il regime previdenziale di cui al citato D.L. 201/2011;

RILEVATO che alla data del 28/02/2027 la dipendente XXX, avente matricola n. 330 avrà raggiunto l'età anagrafica di 67 anni, 1 mese e 24 giorni e l'anzianità contributiva di 40 anni 10 mesi e 1 giorno, computando i seguenti periodi:

Tipologia Periodo/Ente	Data Inizio	Data Fine	Utile ai fini del diritto (aa-mm-gg)
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA			00 - 10 - 02
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	02/03/1987	28/02/2027	39 - 11 - 29
TOTALE			40 - 10 - 01

CONSIDERATO pertanto che la dipendente di cui trattasi consegue il diritto alla pensione di vecchiaia alla data del 01/03/2027 (ultimo giorno di servizio 28/02/2027), ai sensi dell'art. 24 comma 6 lettera c) del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;

RICHIAMATA la legge n. 152 dell'8/3/1968 e successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne il diritto al trattamento di fine servizio (ex INADEL);

RICHIAMATA la disciplina sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici, contenuta nell'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato in ultimo dall'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO come ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, il Responsabile del servizio con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA:

1. di dare atto, richiamando la normativa citata in premessa, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso con la dipendente XXX, avente matricola n. 330, nata a XXX (XX) il 04/01/1960, in servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di XXX – Area XXX, si risolverà il 28/02/2027 (ultimo giorno di servizio) per effetto del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza immediata, avendo maturato, a tale data, l'età anagrafica di 67 anni, 1 mese e 24 giorni e l'anzianità contributiva di 40 anni 10 mesi e 1 giorno;
2. di dare atto che sono rispettati i termini di preavviso di cui all'art. 72 comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

3. di provvedere alla certificazione della posizione assicurativa ed agli altri adempimenti previsti per le pratiche pensionistiche tramite il sistema Passweb 2 dell'I.N.P.S. e di trasmettere alla competente Direzione Provinciale I.N.P.S. – GESTIONE ex I.N.P.D.A.P. di Siena la documentazione utile ai fini del trattamento fine servizio, secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato;
5. di iscrivere la presente nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.

Colle di Val d'Elsa, 29/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TOZZI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)